

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Verbale n. 197
Data 25-11-2021

OGGETTO: Parere sulla proposta di delibera di Consiglio Comunale avente a ad oggetto: **"PROPOSTA DI FINANZA DI PROGETTO DA PARTE DI ENEL X – ENEL SOLE SRL, AI SENSI DELL'ART.183, COMMA 15-19 E SS E ART.179, COMMA 3, DEL D.LGS. 50/2016 (EX ART.. 278 DPR. 207/2010), PER L'AFFIDAMENTO CONCESSIONE PER LO SVOLGIMENTO SERVIZIO GESTIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E SISTEMI DI SMART CITY,COMPENSIVO DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E REALIZZAZIONE INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO. APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITA' E DICHIARAZIONE DI PUBBLICO INTERESSE., NOMINA SOGGETTO PROMOTORE".**

L'anno 2021, il giorno giovedì 25 del mese di Novembre, alle ore 16.45 l'organo di revisione economico-finanziaria si è riunito con l'assistenza dei Responsabili dei Servizi Finanziario, Affari Generali e Gestione Patrimonio, Edilizia, Territorio e Ambiente per esprimere il proprio parere in merito alla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale avente ad oggetto: **"PROPOSTA DI FINANZA DI PROGETTO DA PARTE DI ENEL X – ENEL SOLE SRL, AI SENSI DELL'ART.183, COMMA 15-19 E SS E ART.179, COMMA 3, DEL D.LGS. 50/2016 (EX ART.. 278 DPR. 207/2010), PER L'AFFIDAMENTO CONCESSIONE PER LO SVOLGIMENTO SERVIZIO GESTIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E SISTEMI DI SMART CITY,COMPENSIVO DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E REALIZZAZIONE INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO. APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITA' E DICHIARAZIONE DI PUBBLICO INTERESSE., NOMINA SOGGETTO PROMOTORE".**;

PREMESSO che in data 22 Dicembre 2020, con prot. Comune di Noceto N°20314, la società Enel X – Enel Sole Srl, con sede legale Via Flaminia 970, 00189 Roma, c.f. 02322600541 – P.Iva 05999811002, società del gruppo Enel che opera nel settore dell'illuminazione, con particolare esperienza e competenza nei settori dell'illuminazione pubblica, **ha presentato proposta di finanza di progetto**, ai sensi dell'art. 183 comma 15-19 e ss. e art. 179, comma 3 del D.Lgs. 50/2016 (ex art. 278 DPR 207/2010), per l'affidamento concessione per lo svolgimento del servizio gestione impianti pubblica illuminazione del territorio di Noceto e sistemi di smart City, comprensivo di fornitura di energia elettrica e realizzazione interventi di adeguamento normativo ed efficientamento energetico;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n°180 del 24-11-2021, avente ad oggetto: **"PROPOSTA DI FINANZA DI PROGETTO DA PARTE DI ENEL X – ENEL SOLE SRL, AI SENSI DELL'ART.183, COMMA 15-19 E SS E ART.179, COMMA 3, DEL D.LGS. 50/2016 (EX ART.. 278 DPR. 207/2010), PER L'AFFIDAMENTO CONCESSIONE PER LO SVOLGIMENTO SERVIZIO GESTIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E SISTEMI DI SMART CITY,COMPENSIVO DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E REALIZZAZIONE INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO. APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITA' E DICHIARAZIONE DI PUBBLICO INTERESSE., NOMINA SOGGETTO PROMOTORE".**;

PRESO ATTO che in data 21/12/2017 il Comune di Noceto ha approvato il "P.R.I.C. (PIANO REGOLATORE DELL'ILLUMINAZIONE COMUNALE)" DEL COMUNE DI NOCETO" con delibera del Consiglio Comunale n°67;

CONSIDERATO;

- che la normativa in materia di pubblica illuminazione e risparmio energetico prevede la necessità di:

- a) ridurre l'inquinamento luminoso ed ottico sul territorio attraverso il miglioramento delle caratteristiche costruttive e dell'efficienza degli apparecchi, l'impiego di lampade a ridotto consumo ed elevate prestazioni illuminotecniche e l'introduzione di accorgimenti antiabbagliamento;
- b) razionalizzare i consumi energetici negli apparecchi di illuminazione, ottimizzandone i costi di esercizio e la manutenzione;
- c) ridurre i consumi degli impianti di illuminazione, anche attraverso l'installazione di regolatori di flusso luminoso che possano generare un risparmio energetico;
- d) ridurre l'affaticamento visivo e migliorare la sicurezza per la circolazione stradale; e) conservare e tutelare gli equilibri ecologici sia all'interno che all'esterno delle aree naturali protette.

DATO ATTO che, ai sensi dell'articolo 1 del R.D. n. 2578/1925, l'impianto e l'esercizio dell'illuminazione pubblica rientra tra i **"pubblici servizi locali"** come indicato dalla giurisprudenza amministrativa la quale conferma che **"il servizio di illuminazione delle strade comunali ha carattere di servizio pubblico locale"** (cfr. Cons. Stato Sez. V, 25 novembre 2010, n. 8231) considerandolo anche **"servizio pubblico a rilevanza imprenditoriale"** (Cfr. Cons. Stato, sez.V 31 gennaio 2006 n. 348);

OSSERVATO che:

- che la proposta prevede un canone annuo della concessione (energia + gestione e manutenzione impianti + lavori di riqualifica e messa in sicurezza) €346.566,39 (IVA esclusa) a fronte di spesa storica media annua degli anni precedenti (convenzione Enel Sole €103.943,00 + spese energia €329.508,00 per un totale di €433.451,00 (IVA esclusa), come meglio esposto nella relazione tecnico economica allegata;
- conformemente a quanto previsto dalla citata normativa, la proposta è corredata di piano economico-finanziario asseverato da istituto di credito (UBI BANCA S.P.A.);
- per la valutazione della sostenibilità finanziaria e convenienza economica dell'intervento proposto, e la conseguente individuazione o meno di ENEL X – Enel Sole srl quale soggetto promotore, ai fini e per gli effetti di cui all'art. 183 del DLgs n. 50/2016, la documentazione prodotta dalla società, ivi compreso il piano economico-finanziario è stato sottoposta

a verifica da parte della società Lumina Fiduciaria Srl con sede in Torino C.so Vinzaglio 2, avente C.F., P.IVA e Numero Iscrizione CCIAA di Torino 11237740011 società autorizzata all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende, di cui alla legge 23 novembre 1939, n.1966 ed al R.D. 22 aprile 1940, n.531 con D.D. 1 aprile 2015, emanato dal Ministero dello Sviluppo Economico e pubblicato in G.U. n.89 del 17 aprile 2015;

VISTI i pareri di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio "*Gestione Patrimonio, Edilizia, Territorio e Ambiente*" ed il parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio *Finanziario*;

TUTTO ciò premesso e considerato;

RICHIAMATI:

- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- lo Statuto Comunale;
- il regolamento comunale di contabilità;

Dalla verifica documentale, e dall'incontro in data odierna con il responsabile del servizio finanziario e il responsabile del servizio gestione patrimonio edilizia territorio e ambiente, questo organo di revisione,

ritiene di segnalare quanto segue:

Riguardo a interventi quale quello di cui all'oggetto, corre l'obbligo di far riferimento a quanto segnalato dalle corte dei conti e da quanto stabilito nello schema approvato da Enac/mef al riguardo.

La Corte dei Conti in varie occasioni definisce alcune caratteristiche che sono indispensabili al fine che l'operazione non possa essere qualificata come meramente finanziaria, ed Enac e Mef hanno predisposto uno schema di contratto che riprende in sostanza i concetti di cui sotto, andando poi a definirli in maniera più analitica.

La Sezione Autonomie segnala quanto segue ::

Il soggetto privato finanziatore deve assumersi il rischio di costruzione e uno tra il rischio di disponibilità e il rischio di domanda.

1) Il rischio di costruzione è il rischio connesso alla progettazione e alla realizzazione dell'infrastruttura come nel caso di ritardo nella consegna, il mancato rispetto degli standard di progetto, l'aumento dei costi, l'omesso completamento dell'opera; in presenza di tali situazioni non è ammesso alcun pagamento da parte dell'Ente pubblico, in quanto l'operazione sarebbe identificata come investimento pubblico e indebitamento rilevante ai fini della contabilizzazione in bilancio e del rispetto degli equilibri di finanza pubblica.

2) Il rischio di disponibilità attiene alla mancata disponibilità dell'infrastruttura (totale o parziale) per l'utilizzo a cui era destinata, ossia l'impossibilità (in termini quantitativi e qualitativi) di erogare l'atteso servizio dall'Amministrazione pubblica e disciplinato nel contratto. In questi casi, l'applicazione di un sistema di pagamenti da parte dell'Ente pubblico che preveda la riduzione dei pagamenti nel caso di prestazioni insufficienti con l'applicazione di opportune penali, è garanzia del trasferimento del rischio di disponibilità in capo al finanziatore. Diversamente, i pagamenti regolari invariabili e non parametrati all'effettivo volume dei servizi prestati non consentono una effettiva assunzione di rischio da parte del partner privato.

3) Il rischio di domanda è connesso alla variabilità della domanda che può dipendere da una domanda del servizio inferiore alle aspettative in dipendenza della crisi economica, dalla variabilità dei gusti e delle preferenze degli utenti, dal sorgere di nuovi competitori che offrono prodotti moderni e competitivi e dall'obsolescenza tecnologica.

Il trasferimento di tali rischi in capo all'investitore privato potrebbe, però, non essere sufficiente a rendere l'operazione *fuori dal bilancio dell'ente*, in quanto le clausole contrattuali e gli accordi tra ente pubblico e soggetto privato possono, di fatto, far ricadere in tutto o in parte il rischio dell'operazione finanziaria sull'ente pubblico, riportandolo, all'evidenza, nell'alveo del bilancio stesso (*all'interno del bilancio dell'ente*).

E proprio per questi motivi il sottoscritto revisore dei conti osserva e raccomanda quanto di seguito:

- per quanto attiene alla pubblicazione del bando di gara, riservandocene ovviamente la possibilità di intervenire con ulteriore parere in quella sede, si raccomanda di recepire le indicazioni di cui al parere di Lumina Fiduciaria, con specifico riferimento a quanto esposto al punto 2 della Verifica di conformità di cui sopra, ed in particolare:

- per quanto riguarda la maggior attinenza allo schema di contratto ANAC/MEF, in particolare per la parte riferibile al rischio interamente trasferito al concessionario, per quanto attiene le manutenzione straordinaria non conservativa, che da analisi effettuata da Lumina risulterebbero in qualche modo passibili di intervento a carico dell'ente, cosa che deve per quanto possibile essere evitata.
- allo stesso modo, si raccomanda di meglio dettagliare ed in modo più aderente allo schema di contratto di cui sopra, per quanto riguarda la risoluzione di conflitti relativi agli interventi manutentivi (pag 5 di sei del documento di cui sopra)
- di intervenire al contratto nella parte in cui si potrebbe intendere limitata la responsabilità del concessionario per interventi di manutenzione straordinaria
- per quanto attiene al rischio amministrativo, vedi articolo 3 comma 13 della convenzione, nel quale appare limitata la responsabilità del concessionario alla sola colpa grave, non ottemperando quindi a quanto previsto appunto nella allocazione del rischio a carico del concessionario.
- Riallineamento della convenzione con quanto previsto all'art 9 comma 2 dello schema di contratto ANAC/MEF
- Inserire oltre alle penali previste nell'art 8 della convenzione, anche quelle automatiche del canone e casi di risoluzione esplicitamente previsti in caso di mancata garanzie del risultato energetico (vedi art 28/29/37 dello schema Anac/mef)
- ulteriore attenzione va posta alla verifica delle soglie sopra e sotto le quali l'ente vedrebbe aumentato il proprio costo relativamente ad aumenti e diminuzioni delle tariffe dell'energia elettrica.

al termine dell'analisi e con il rispetto delle cautela e delle osservazioni sopra esposte,

ESPRIME

parere **FAVOREVOLE** sulla proposta di deliberazione all'oggetto,

La seduta si è conclusa alle ore 18,15.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Revisore Unico dei Conti
Rag. Nicola Cattaneo